



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE del 16/05/2022

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022 - 2023 - 2024. MODIFICAZIONI**

L'Organo di Revisione del Comune di Buttapietra (VR), nella persona del Revisore Unico, dott. Alessio Freato,

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *"I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il D.lgs. 267/2000;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile"*;

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Dirigenti dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 19/04/2022, avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024. Modifica*";

Preso atto che l'Ente:

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*";
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche (DM di prossima pubblicazione) sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

Dato atto che:

- ⇒ A decorrere dal 19.07.2021 ha rassegnato le proprie dimissioni n° 1 Istruttore tecnico cat. C, Pos. Ec. C1 in servizio presso l'Area Tecnica 2;
- ⇒ A decorrere dal 16.10.2021 ha rassegnato le proprie dimissioni n° 1 Istruttore amministrativo cat. C, Pos. Ec. C1 in servizio presso l'Area Affari Generali;
- ⇒ A decorrere dal 01.01.2022 sarà collocato a riposo n° 1 Istruttore Direttivo Cat. D Pos. Ec. D1, in servizio presso l'Area Affari Generali;

Verificato che le modifiche al Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024 prevedono per l'anno 2022 assunzione delle seguenti figure professionali:

- ⇒ n° 1 Istruttore tecnico cat. C, Pos. Ec. C1 da collocare presso l'Area Tecnica 2. previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis e smi, prevedendo, nelle more della copertura definitiva del posto, la facoltà di avvalersi dell'istituto del comando. Nel caso di procedure di mobilità deserte possibilità, laddove esistenti, di attingere da graduatorie vigenti di altri enti, previo accordo con gli stessi. In subordine, in caso di esito negativo, indizione di concorso pubblico, per sostituzione dipendente dimissionario;

⇒ n° 1 Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D, Pos. Ec. D1 da collocare presso l'Area Amministrativa previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34-bis e smi, prevedendo, nelle more della copertura definitiva del posto, la facoltà di avvalersi dell'istituto del comando. Nel caso di procedure di mobilità deserte possibilità, laddove esistenti, di attingere da graduatorie vigenti di altri enti, previo accordo con gli stessi. In subordine, in caso di esito negativo, indizione di concorso pubblico, per potenziamento dei servizi sociali comunali.

Preso atto:

- che la spesa relativa all'assunzione di n° 1 assistente sociale, così come determinata nel seguente prospetto:

Stipendio base mensile	1.844,62
Indennità di comparto bilancio mensile per 12 mesi	4,95
Indennità di comparto fondo mensile per 12 mesi	46,95
Indennità Vacanza Contrattuale	12,91
Indennità Vacanza Contrattuale	5,53
Elemento Perequativo	19,00
rateo 13ma	156,84
Totale stipendio mensile	2.090,80
retribuzione annuale compresa 13ma	25.089,58
Contributo Cpdel	5.971,32
Contributo TFR	722,58
INAIL	125,45
IRAP	2.132,61
totale costi annui	34.041,54
costo a carico del bilancio	33.478,14

e, in generale, la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra è compatibile con il rispetto:

- ⇒ dei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,
- ⇒ degli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- ⇒ dei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- che il Comune di Buttapietra si trova nella fascia dei comuni virtuosi;
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Economico Finanziario

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19/04/2022, avente ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024. Modifica".

Data 16/05/2022

L'Organo di Revisione

Dott. Alessio Freato